



News Letter

12

19.04.2010

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

INDICE

Osservatorio Doganale	1 - 2
Osservatorio Tributario	3 - 5
News	5

Osservatorio Doganale

Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, sostituiti gli allegati I e II del Reg. (CE) n. 673/2005 del Consiglio: a seguito del rifiuto, da parte degli Stati Uniti, di modificare, la legge nota come "Byrd Amendment" (cd. CDSOA, ossia "Continued Dumping and Subsidy Offset Act"), l'Unione Europea ha istituito con Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio del 25 aprile 2005, a titolo di ritorsione commerciale, un dazio doganale *ad valorem* supplementare del 15% sulle importazioni di determinati prodotti originari degli USA a partire dal 1° maggio 2005. Il "Byrd Amendment" in particolare, dà facoltà al governo americano di distribuire su base annua gli introiti derivanti dai dazi antidumping e compensativi percepiti, tra i produttori americani danneggiati da tale pratica, di fatto avvantaggiandoli rispetto ad altri competitors stranieri, dato che si tratterebbe in sostanza di una forma di sussidio che il governo dispone nei confronti di tali imprese. Nonostante l'OMC abbia bollato tale pratica come contraria agli obblighi assunti dagli USA nell'ambito degli

accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la legge non è stata mai abrogata o modificata.

Le misure ritorsive dell'UE vengono riviste annualmente per adeguarle all'entità del danno causato alle imprese UE. Tenuto conto del fatto che l'entità del pregiudizio è aumentata nell'ultimo periodo, la Commissione CE, con Reg. (UE) N. 305/2010 della Commissione del 14 aprile 2010, ha deciso di modificare, a decorrere dal 1° maggio 2010, l'elenco dei prodotti soggetti a dazio supplementare, aggiungendo ulteriori voci di nomenclatura.

Tuttavia sono esclusi dall'applicazione del dazio supplementare i prodotti rientranti in dati codici NC per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del Regolamento in commento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio. I codici NC in questione sono i seguenti: 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90, 6201 92 00, 6101 30 90, 6202 93 00, 6202 11 00, 6201 13 90, 6201 93 00, 6201 12 90, 6204 42 00, 6104 43 00, 6204 49 10, 6204 44 00, 6204 43 00, 6203 42 31.

I prodotti per i quali si può dimostrare che sono già stati spediti verso l'Unione europea o che si trovano in un deposito temporaneo o in una zona franca o in un deposito franco o che sono sottoposti a regime sospensivo ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale comunitario, alla data di applicazione del regolamento in questione, e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall'applicazione del dazio doganale supplementare, a condizione che siano classificati in uno dei seguenti codici NC: 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90, 6201 92 00, 6101 30 90, 6202 93 00, 6202 11 00, 6201 13 90, 6201 93 00, 6201 12 90, 6204 42 00, 6104 43 00, 6204 49 10, 6204 44 00, 6204 43 00, 6203 42 31.



↳ Il Regolamento (UE) N. 305/2010 della Commissione del 14 aprile 2010 è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:094:0015:0018:IT:PDF>

Informatizzazione presso gli uffici aeroportuali: con Comunicazione del 13 aprile 2010, l'Agenzia delle Dogane ricorda che ai sensi dei Regg. (CE) 648/2005, 1875/2006, 243/2009 e 312/2009, dal 1° gennaio 2011, con l'avvio dell'ICS fase 1 e il completamento dell'ECS fase 2, sarà obbligatorio indicare i dati relativi alla sicurezza nelle dichiarazioni sommarie di ingresso e di uscita. In tale ottica costituisce prerequisite indispensabile l'invio telematico dei manifesti in arrivo e in partenza (MMA e MMP).

Al fine di perseguire la semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici del settore aeroportuale, è necessario utilizzare apposite procedure automatizzate per il reperimento delle informazioni ai fini della predisposizione dei manifesti merci in arrivo e in partenza (come l'Airline Freight Manifest - FFM).

Una prima procedura, in fase di sperimentazione presso l'Aeroporto Marco Polo di Venezia, consiste nel desumere i dati contenuti nei manifesti aerei di arrivo da quanto trasmesso in formato elettronico, dall'aeroporto di partenza a quello di destinazione, utilizzando un file di tipo "telex" secondo le specifiche dell'organizzazione IATA (FFM). Utilizzando quanto previsto dal manuale IATA è possibile realizzare l'integrazione tra quanto contenuto nel messaggio FFM e quanto necessario per la presentazione del MMA. L'implementazione di tale soluzione di interazione tra FFM e MMA risponde anche a quanto più volte chiesto dall'organizzazione IATA nell'ambito del progetto e-freight al fine di aumentare l'efficienza del settore aereo.

Ai fini della predisposizione dei manifesti è necessario il rispetto delle regole e condizioni dei manifesti (e in genere delle dichiarazioni doganali) e delle modalità di trasmissione dei file nell'ambito collegamento al Servizio Telematico Doganale.

↳ La comunicazione in oggetto è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb80c44f7f9c98b/Progetto%20CARGO%20Informatizzazione%20presso%20gli%20uffici%20aeroportuali.pdf?MOD=AJPERES>

Decisione della Commissione del 12 aprile 2010 sull'importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle vittime del terremoto in Abruzzo: Il governo della Repubblica Italiana, il 17 aprile 2009 ed il 4 gennaio 2010, ha presentato la richiesta di poter importare in franchigia doganale merci da distribuire o mettere a disposizione gratuitamente delle persone colpite dal terremoto che si è verificato in Italia nell'aprile 2009. I terremoti infatti costituiscono una catastrofe ai sensi del Capo XVII, sezione C, del Regolamento (CE) n. 1186/2009, ed è quindi motivo per autorizzare l'importazione in franchigia di merci che rispondono ai requisiti degli articoli da 74 a 80 del suddetto regolamento.

Affinché la Commissione possa essere debitamente informata dell'uso fatto delle merci ammesse in franchigia doganale, il governo della Repubblica Italiana deve comunicare i provvedimenti presi per impedire che tali merci vengano utilizzate per scopi diversi da quelli stabiliti.

La Commissione deve inoltre essere informata in merito alla portata e alle caratteristiche dell'importazione.

Le merci importabili in franchigia dai dazi all'importazione riguardano enti statali od enti autorizzati dalle autorità italiane competenti, e sono unicamente quelle da distribuire a titolo gratuito alle persone colpite dal terremoto che si è verificato in Italia nell'aprile 2009, o da mettere a loro disposizione gratuitamente (pur restando proprietà degli enti considerati). Sono ammesse in franchigia dai dazi doganali anche le merci importate per l'immissione in libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.

Il governo italiano dovrà individuare e comunicare alla Commissione l'elenco dei suddetti enti autorizzati entro il 30 giugno 2010.

↳ La Decisione della Commissione del 12 aprile 2010 è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:092:0010:0011:IT:PDF>



Osservatorio Tributario

Applicazione D.Lgs. 29 marzo 2010, n.48 di attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise -

Soggetti obbligati: con nota Prot. 49125 del 9 aprile 2010, l'Agenzia delle Dogane, facendo riferimento a quanto precedentemente precisato nel comunicato prot. 46015 del 1 aprile 2010 relativo all'emanazione del D.Lgs 48/2010 che, (con decorrenza 1 aprile 2010), ha modificato il testo unico accise, "TUA" (D.Lgs 504/95), in merito alle novità sui soggetti obbligati nella circolazione in sospensione da accisa, fornisce le seguenti ulteriori precisazioni:

1. Per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, gli operatori che alla data dell'entrata in vigore del provvedimento rivestivano la qualifica di operatore registrato continuano a svolgere la loro attività con la nuova qualifica di destinatario autorizzato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 del TUA modificato;

2. I soggetti che chiedono a decorrere dal 1 aprile di acquisire la qualifica di destinatario registrato saranno (nelle more dell'adeguamento formale della procedura Anagrafica accise), registrati nell'archivio dell'Anagrafica con le procedure in uso per gli operatori professionali registrati e non registrati, essendo le figure in parola sostanzialmente equivalenti a quelle oggetto delle procedure medesime;

3. I soggetti operanti ai sensi del previgente testo del TUA con la qualifica di rappresentante fiscale potranno - ricorrendone le condizioni - acquisire le qualifiche di depositario autorizzato o destinatario registrato - ai fini della ricezione in regime sospensivo.

4. Per la circolazione di prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro acquistati da privati o da soggetti che, pur esercitando attività economica, agiscano in qualità di privati, spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, l'art. 10bis prevede che il debitore dell'accisa sia il rappresentante fiscale del venditore autorizzato secondo modalità da stabilirsi con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

L'Agenzia evidenzia inoltre che sono state segnalate alcune criticità nell'applicazione della nuova normativa relativamente alle movimentazioni di prodotti in sospensione da accisa svolte con il ricorso alla figura del

rappresentante fiscale sulla base della previgente disciplina. In conseguenza di ciò, in attesa della definizione delle disposizioni operative per l'applicazione di quanto indicato ai punti 3 e 4 sopra, le strutture territoriali vengono invitate a non creare intralci alla circolazione intracomunitaria di beni, consentendo il prosieguo delle modalità in essere per i soggetti già riconosciuti come rappresentanti fiscali, che operino conformemente alla normativa e alle disposizioni amministrative adottate in materia, provvedendo anche al pagamento dell'accisa nazionale:

- nell'ambito della circolazione ad imposta assolta di cui al punto 4;

- nell'ambito della circolazione in sospensione da accisa, nelle more dell'esame delle istanze per il riconoscimento delle qualifiche di destinatario registrato ovvero di depositario autorizzato presentate dai rappresentanti fiscali medesimi, con riferimento alle movimentazioni dirette ad operatori che, svolgendo attività economica, avrebbero la legittimazione soggettiva ad essere autorizzati ad operare come destinatario registrato, nella definizione indicata all'art.1, comma 2, lettera l) del testo unico accise.

↳ La nota Prot. 49125 del 9 aprile 2010 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb7d624f17f6ec8/gtr-n-20100409-49125.pdf?MOD=AJPERES>

Esatta applicazione dell'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 modificata dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488:

L'Agenzia delle Dogane, con la nota Prot. R.U. 41017 del 12 aprile 2010 comunica che, l'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto una riduzione di prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, individuate, dai Comuni medesimi, con apposita delibera consiliare.

Al fine di superare le difficoltà relative all'interpretazione del concetto di "frazione" contenuto nella norma predetta, nell'articolo 4, comma 2, del d.l. 268/2000, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2000, n. 354 (come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000), è stato precisato che per "frazioni di Comuni" si devono intendere "le porzioni edificate di cui



all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse".

Con il successivo articolo 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i predetti benefici fiscali sono stati riconosciuti anche alle "frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale", in modo, da estendere il campo applicativo dell'agevolazione anche alle porzioni edificate ubicate nel centro abitato.

Tale ultima concessione non è stata tuttavia resa strutturale, per cui fino ad oggi è stata riconfermata, di anno in anno, in sede di legge finanziaria. Il mancato richiamo del predetto articolo 13, comma 2 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nella legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n.191), comporta, adesso, sui prodotti di cui sopra, la non applicazione della riduzione di prezzo alle "frazioni parzialmente non metanizzate" comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale.

L'esclusione delle zone in questione ha provocato numerose difficoltà operative dovute a fattispecie in cui gli utenti finali non possono determinare oggettivamente l'appartenenza all'una o all'altra zona in quanto, in forza della predetta normativa di settore, i Comuni negli atti consiliari sono tenuti a distinguere esclusivamente le zone metanizzate da quelle non metanizzate.

Non sempre all'interno di tali zone viene individuata l'effettiva posizione geografica delle abitazioni che hanno diritto all'agevolazione (con la conseguenza che, in tal modo, vengono a generarsi evidenti dubbi interpretativi sulla concreta applicazione del beneficio fiscale sia da parte degli operatori di settore che dei destinatari finali, nonché, a volte, degli stessi Enti comunali interessati). Infatti, mentre per quanto riguarda la definizione di "centro abitato", in assenza di una specifica definizione fiscale, è possibile far riferimento a quanto stabilito dall'articolo 3 del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), che lo individua come "l'insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine", il termine "frazioni di Comuni" deve essere mutuato, come sopra precisato, dalla citata definizione ex articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 268/2000. Ne consegue che, per effetto del combinato disposto dell'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 448/1998 e dell'articolo 4, co. 2 del d.l. 268/2000, il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL)

impiegati nelle "porzioni edificate (dei comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al predetto decreto n. 412/93, esclusi dall'elenco redatto con decreto del Ministro delle Finanze e individuate con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati) non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse".

Tenuto conto di quanto sopra, tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica "frazione" (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata".

Premesso ciò, l'agenzia precisa che l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le "porzioni edificate" non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare. Restano invece escluse le "porzioni edificate" situate all'interno del "centro abitato" dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come "non metanizzate".

Per dissipare eventuali dubbi interpretativi in merito alle loro effettive posizioni geografiche, conclude la nota, è opportuno che i Comuni interessati, nei casi in cui sia necessario, distinguano, attraverso atti ufficiali, le "porzioni edificate" non metanizzate che sono ubicate nel centro abitato ove ha sede la casa comunale da quelle che, invece, si trovano fuori dal detto centro abitato e mantengono quindi, il diritto all'agevolazione. A tal fine, per snellire le attività delle Amministrazioni comunali ed uniformare, a livello nazionale, la prassi operativa, è stato predisposto, di concerto con le Associazioni di categoria e con l'A.N.C.I., il fac-simile di attestazione (allegato alla nota in commento), che potrebbe essere utilizzato dagli Enti comunali per la corretta individuazione, di volta in volta, delle porzioni di territorio edificate, già dichiarate come "non metanizzate" dalle apposite delibere comunali, che si trovano, o meno, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale e che di conseguenza possono, o meno, fruire della riduzione di prezzo. Sulla base di tale attestazione i fornitori che, a seguito delle indicazioni fornite da questa Agenzia nella nota n. 5961/R.U. del 15 gennaio 2010 (reperibile sul sito www.agenziadogane.it sezione accise - normativa sulle accise), abbiano temporaneamente fatturato il gasolio o il GPL a prezzo pieno, potranno effettuare, ove spettanti, le relative riduzioni di prezzo presentando quindi agli Uffici delle Dogane territorialmente



competenti istanza di rimborso corredata dalla documentazione necessaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361.

↳ La nota Prot. R.U. 41017 del 12 aprile 2010 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb80814f6bd16e6/qtr-n-20100412-41017.pdf?MOD=AJPERES>

News

Organizzazione, attività e statistica dell'Agenzia delle Dogane 2009:

Le dogane sono istituzione antica la cui missione non ha mai cessato di evolvere. In origine, il nucleo essenziale di questa missione era individuabile nella esazione dei diritti doganali, ovvero nell'acquisizione di risorse a vantaggio di un'autorità territoriale. Successivamente, e a più riprese nel corso della storia, il dazio è divenuto lo strumento fondamentale di politiche economiche statali ispirate alla salvaguardia delle produzioni nazionali. Identificate sempre più come lo strumento principe di politiche economiche protezionistiche, le dogane hanno finito per essere considerate una istituzione destinata a estinguersi con il prevalere delle dottrine economiche ispirate alla libertà dei commerci. In realtà, oggi le dogane hanno mutato completamente le loro funzioni. La politica doganale per i Paesi dell'Unione Europea, non più di esclusiva competenza degli Stati nazionali, ha posto al centro dell'azione delle amministrazioni doganali dell'UE le garanzie di sicurezza e di compatibilità ambientale dei prodotti, nonché la lotta contro il commercio dei prodotti contraffatti, il traffico illegale di specie protette e di sostanze illecite. Nel complesso, l'insieme di profonde trasformazioni sullo scenario economico internazionale, lungi dal mettere in discussione il ruolo delle dogane, ne ha riproposto l'importanza, rinnovando i termini di un'antica sfida per questa amministrazione. Non si tratta soltanto di difendere beni di valore incommensurabile, quali la salute e la sicurezza pubblica, ma anche (da un punto di vista più tipicamente economico), di presidiare le regole che garantiscono un ordinato e sicuro sviluppo del commercio internazionale. Negli ultimi anni è enormemente cresciuto l'interscambio con Paesi

terzi che stanno conoscendo tassi di crescita e di espansione commerciale impensabili sino a qualche anno addietro. Anche in virtù di questa crescita, sono venuti in primo piano interessi vitali degli Stati europei che gli uffici doganali contribuiscono a tutelare: come ad esempio l'esigenza di inibire il commercio di prodotti contraffatti, autentica minaccia per la crescita delle imprese protagoniste del *made in Italy*. Ma, più in generale, la stessa tutela della salute e dell'ambiente hanno acquistato per tutti i Paesi un peso maggiore e hanno assunto nuovi significati. Essa consiste nel tutelare beni come lo sviluppo equilibrato dell'economia nazionale, la sicurezza, la salute, riservando una costante attenzione alle ragioni della fluidità dei traffici e della libertà e facilità di spostamento. Nella cornice dell'azione comunitaria, l'amministrazione italiana ha interpretato questa sfida puntando fortemente sull'innovazione tecnologica e amministrativa.

Per semplificare gli adempimenti e migliorare la qualità dei servizi resi, l'Agenzia impiega in maniera estesa moderni mezzi tecnici.

Queste sono alcune delle riflessioni contenute nel documento "Organizzazione, attività e statistica dell'Agenzia delle Dogane - Anno 2009", che illustra fra l'altro il nuovo assetto dell'Agenzia delle Dogane (con la riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'Agenzia delle Dogane avviata nel 2009, la riduzione del numero delle posizioni dirigenziali e l'istituzione di 10 Direzioni interregionali, che si sostituiranno gradualmente alle precedenti 14 Direzioni Regionali), il Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo o "S.A.I.S.A." (che cura gli adempimenti relativi alle restituzioni alle esportazioni e ad ogni altro aiuto comunitario connesso con le operazioni di esportazione dei prodotti agricoli regolamentati in sede UE), e le attività di formazione messe in piedi dall'Agenzia nell'ultimo anno.

La pubblicazione descrive inoltre i risultati dell'Agenzia delle Dogane con le dichiarazioni presentate nel corso del 2009, suddivise per tipologia di regime doganale, nonché i risultati delle attività di controllo, con i sequestri effettuati.

↳ Organizzazione, attività e statistica dell'Agenzia delle Dogane - Anno 2009 è disponibile al seguente link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb858b0070c57a1/Libro%20blu%202009_16apr2010.pdf?MOD=AJPERES